

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 23 dicembre 2022, n. 103

Sospensione dell'efficacia della D.D. n. 24 del 22.03.2022, ai sensi del comma 2 dell'articolo 21-quater della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - Differimento.

II DIRIGENTE della SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 7.12.2020;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28.07.2021;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30.09.2021;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 28/10/2021;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il d. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e il Regolamento UE 2016/679.

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di seguito riportata

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 24/2022, sulla base delle motivazioni dettagliatamente riportate nella stessa, è stata stabilita la data del 21/08/2022 quale termine ultimo per l'apertura della sede farmaceutica n. 5 del Comune di Polignano a Mare (attualmente individuata come sede farmaceutica n. 4, in base alla nuova Pianta Organica di cui alla D.G.C. n. 50/2022 dello stesso comune) da parte della candidatura associata assegnataria Palattella/Sportelli;
- *medio tempore*, alcuni titolari di sede farmaceutica del Comune di Polignano a Mare hanno intentato ricorso (RG 592/2022) contro il Comune per l'annullamento della Deliberazione della Giunta comunale del 21 marzo 2022, n. 50;
- il TAR di Bari, sezione seconda, con Ordinanza cautelare n. 280 del 22.06.2022, ha respinto l'istanza di sospensione formulata incidentalmente al ricorso dai farmacisti polignanesi di cui sopra contro il Comune di Polignano per l'annullamento della Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 21/03/2022 ritenendo "... *che vada comunque assicurato - nel bilanciamento dei contrapposti interessi - l'interesse all'apertura della farmacia relativa alla zona n. 4 (ex zona n. 5 "San Vito")*";
- i medesimi farmacisti hanno quindi presentato appello al Consiglio di Stato per la riforma dell'Ordinanza cautelare del Tar di Bari, sezione seconda, n. 280 del 22.06.2022.
- il Consiglio di Stato, sezione terza, con Ordinanza n. 3924 dell'1.08.2022, ha accolto l'appello dei farmacisti polignanesi di cui al punto precedente per la riforma dell'Ordinanza cautelare n. 280 del 22.06.2022 del TAR di Bari, sezione seconda, ritenendo "... *che le questioni in fatto e in diritto ... sottese alla res controversa debbano essere adeguatamente analizzate in sede di merito e che, nel bilanciamento fra i diversi interessi che vengono in rilievo, sia preferibile la soluzione cautelare che consenta di pervenire alla decisione re adhuc integra.*";

- con Determinazione Dirigenziale n. 72 del 5.08.2022, sulla base delle motivazioni dettagliatamente riportate nella stessa, è stato sospeso, conformemente a quanto previsto dall'articolo 21-quater, comma 2 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, e in linea con quanto disposto dall'Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 3924 dell'1.08.2022, l'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 24/2022 sino al pronunciamento del Tar Bari, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Atteso che:

- come rilevato dalla documentazione acquisita agli atti (prot. AOO_197/3402 del 07/11/2022) trasmessa a mezzo pec dalla candidatura associata in questione, il TAR Bari non ha fissato la data dell'udienza pubblica del ricorso in data antecedente al 31.12.2022, nonostante la presentazione di due istanze di prelievo depositate nel mese di agosto 2022 dai procuratori della candidatura associata assegnataria della sede farmaceutica n. 5 del Comune di Polignano a Mare;
- dalla suddetta documentazione emerge altresì che, in data 28.09.2022 il TAR Bari ha fissato al 7.02.2023 la data dell'udienza pubblica per discutere il merito del ricorso;
- per quanto sopra, la discussione del merito del ricorso in questione e la emanazione della relativa sentenza da parte del Tar di Bari avverranno successivamente al termine stabilito della D.D. n. 24/2022 per l'apertura della sede farmaceutica in questione, determinando la decadenza dell'assegnazione della stessa prima che il TAR Bari si sia pronunciato nel merito;
- conseguentemente, in caso di decadenza, la suddetta sede dovrà essere inserita tra le sedi da assegnarsi mediante il prossimo concorso ordinario, i cui tempi di espletamento, essendo di gran lunga superiori rispetto a quelli previsti per la conclusione dell'attuale procedura straordinaria, continueranno, di fatto, a determinare una situazione di sottodimensionamento del servizio farmaceutico nel Comune di Polignano a Mare, con gravi conseguenze per la popolazione;
- è interesse pubblico garantire il corretto espletamento del servizio di assistenza farmaceutica su tutto il territorio regionale, ivi incluso nel Comune di Polignano, preservando la possibilità, compatibilmente agli esiti del giudizio di merito del Tar di Bari, di consentire l'apertura della sede farmaceutica n. 5 nel minor tempo possibile;
- è ipotizzabile che il Tar Bari renda nota la sentenza non oltre 90 gg dalla data dell'udienza di merito.

Visto:

- il comma 2 dell'articolo 21-quater della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. secondo cui *“L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze...”*.

Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario differire, conformemente a quanto previsto dall'articolo 21-quater, comma 2 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, e in linea con i tempi processuali fissati dal TAR barese per la definizione del ricorso RG 592/2022, la sospensione dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 24/2022 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 72/2022 sino al pronunciamento del Tar Bari, e comunque non oltre 90 gg dalla data dell'udienza del 7.02.2022, ovvero entro l'08/05/2023. Resta inteso che il suddetto termine si intenderà ridotto alla data di emissione della sentenza del Tar Bari qualora la stessa intervenga prima del 08/05/2023.

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di **approvare** quanto espresso in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato.
2. Di **differire**, conformemente a quanto previsto dall'articolo 21-quater, comma 2 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, e in linea con i tempi processuali fissati dal TAR barese per la definizione del ricorso RG 592/2022, la sospensione dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 24/2022 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 72/2022 sino al pronunciamento del Tar Bari, e comunque non oltre 90 gg dalla data dell'udienza del 7.02.2022, ovvero entro il 08/05/2023. Resta inteso che il suddetto termine si intenderà ridotto alla data di emissione della sentenza del Tar Bari qualora la stessa intervenga prima del 08/05/2023.
3. Di **dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Labbruzzo (g.labbruzzo@regione.puglia.it).
4. Di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
- b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
- e) il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in un unico originale;
- f) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Polignano a Mare e al Direttore Generale della ASL Bari;
- g) il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente della Sezione

dott. Paolo Stella

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario P.O. *dott. Giuseppe Labruzzo*